



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 8 del 22-04-2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **20:15**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO BERTACCHINI AVV. SIMONA** il Consiglio Comunale. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CARMELO BAGALA'**

<u>Cognome e Nome</u>	<u>P/A</u>
1. BERTACCHINI SIMONA	Presente
2. BRED A ANGIOLINO	Presente
3. ROSSI LUCA	Presente
4. FILIPPINI MIRKO	Presente
5. STEFANA DANILO	Assente
6. GIORDANI ANTONIO	Presente
7. GIUGNO ANDREA	Presente
8. BENINI LORENZA	Presente
9. ZANELLI ROBERTO	Presente
10. MERIGO MARCO	Presente
11. BENINI GIOVANNA	Presente
12. ZUCCHINI LUCA	Presente
13. FERRI PAOLA	Assente

PRESENTI 11

ASSENTI 2

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Caino, li 22-04-2013

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Caino, li 22-04-2013

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.

Entra il Consigliere Zanelli.

L'Assessore Filippini dice che sono state riconfermate quelle del 2012, l'unica differenza è nella variazione della partecipazione dello stato.

Merigo osserva che, se prende tutto il comune, lo 0,9 cosa interessa?

Filippini risponde che non prende tutto il comune, si prende lo 0.9%, ma si perde lo 0.76%: lo sbilancio è leggermente positivo per noi.

Il sindaco dice che i trasferimenti dello stato diminuiscono sempre, che le scelte sono quindi problematiche e bisogna evitare confusione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214. Essa sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e si applica al possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del decreto legge 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del d. lgs. N° 23/2011);
- la disciplina è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- il suddetto comma 380 riserva invece allo Stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D;
- per effetto delle sue due norme da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;
- riguardo alle facoltà deliberative riconosciute ai comuni, anche per l'IMU è richiamata espressamente, dal comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n° 23/2011, la potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, che è citata senza limitazioni espresse; inoltre la potestà regolamentare ex art. 52/446 è citata anche, in

maniera più specifica, dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. n° 23/2011 e dall'art. 13, comma 6, del d. l. n° 201/2011;

- riguardo in particolare alle facoltà deliberative dei comuni in tema di aliquote e detrazione, da esercitare ugualmente con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, avente quindi natura regolamentare, esse sono le seguenti:
 - 1) I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato d.l. n° 201/2011).
 - 2) I comuni possono aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
 - 3) I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011).
 - 4) I comuni possono ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 13, comma 8, d.l. n° 201/2011).
 - 5) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9, d.l. n° 201/2011).
 - 6) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art. 13, comma 9-bis, d.l. n° 201/2011).
 - 7) I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (art. 13, comma 10, d.l. N° 201/2011);

- in merito al punto 4) sopra indicato, si deve in primo luogo osservare che la riduzione fino allo 0,1% dell'aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale non ha comunque rilievo, atteso che detti fabbricati sono esenti nel nostro Comune: infatti il comma 8 dell'art. 9 del d. lgs. n° 23/2011 esenta appunto da IMU tali fabbricati quando ubicati in comuni classificati dall'ISTAT come montani o parzialmente montani, mentre il Ministero dell'Economia e Finanze, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, ha precisato, alle pagine 25 e 26, che per detta esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale strumentale sia ubicato nel territorio del Comune ricompreso in detto elenco ISTAT (rinvenibile all'indirizzo: <http://www.istat.it/archivio/6789>), indipendentemente dalla circostanza che il Comune sia parzialmente montano;

- il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative da parte dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono

essere derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 21/04/2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 21/04/2012 sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine, rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta, richiesti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 allegati alla presente deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale e l'art. 42 del d.lgs. 18.8.2000 n° 267;

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 2 (Merigo, Benini Giovanna), contrari 0.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di confermare per l'anno 2013 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU adottate per il 2012 di seguito riportate:

- ALIQUOTA DI BASE 0,9 PER CENTO da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

L'aliquota del 0,4 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO a condizione che gli immobili rurali ad uso abitativo siano accatastati in categoria A/6 e quelli ad uso strumentale in categoria D/10

- ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 1,00 PER CENTO

- ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE D 0,76 PER CENTO esclusi immobili categoria catastale D/10

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

4) di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

5) di dare atto altresì:

- che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 2001/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- che abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

6) di dare atto che è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

7) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione del regolamento e delle aliquote IMU, la nota n° 5343 del 6.4.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 16 aprile 2012, è disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU. La nota suddetta precisa che l'inserimento di tali atti nell'applicazione informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata e che la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15.12.1997 n° 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 2 (Merigo, Benini Giovanna), contrari 0.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to BERTACCHINI AVV. SIMONA

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARMELO BAGALA'

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07-05-2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARMELO BAGALA'

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-06-2013.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARMELO BAGALA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CARMELO BAGALA'